



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Responsabile : MENOZZI IURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 480 del 18/04/2025

Oggetto: INTEGRAZIONE E RETTIFICA A DETERMINA DI APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE DI POLICY - AMBITO DI RUOLO COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL, DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 55 del 17/04/2025, con il quale il Presidente della Provincia ha demandato al Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale l'avvio della procedura per l'assunzione di un Istruttore di policy nell'ambito di ruolo "comunicazione web e social", da assegnare all'Ufficio Comunicazione e Stampa, da assumere a tempo parziale 18 ore settimanali e a tempo determinato fino al termine della durata del mandato del Presidente della Provincia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del TUEL;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 470 del 17/04/2025, con la quale si approva lo schema di avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per l'assunzione di cui sopra ;

Preso atto che all'interno di detta determina sono presenti due errori materiali, ed in particolare:

- la mancanza dell'allegato schema di avviso;
- la richiesta del possesso dell'abilitazione all'esercizio di giornalista professionista o pubblicista e l'iscrizione al relativo albo di categoria, che per il profilo richiesto non si ritiene necessario, come correttamente non inserita nello schema avviso;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare la determina n. 470/2025 inserendo l'allegato mancante e, contestualmente, rettificare la medesima rimuovendo dai requisiti richiesti per la candidatura il possesso dell'abilitazione all'esercizio di giornalista professionista o pubblicista e l'iscrizione al relativo albo di categoria;

Visto l'art. 107 del Tuel;

Visto l'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001,

DETERMINA

- 1. DI INTEGRARE** la determina n. 470 del 17/04/2025 con l'allegato schema di avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per l'assunzione di una unita' di personale A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO, con profilo professionale di Istruttore di policy nella comunicazione web e social da assegnare alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 2. DI RETTIFICARE** la determina di cui sopra, rimuovendo – dai requisiti richiesti per la candidatura - il possesso dell'abilitazione all'esercizio di giornalista professionista o pubblicista e l'iscrizione al relativo albo di categoria;
- 3. DI DARE ATTO** che non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI POLICY NELLA COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 15/04/2025, con il quale è stato aggiornato il Fabbisogno di Personale per il triennio 2025/2027, nell'ambito del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste la determinazione n. 470 del 17/0/2025 con la quale è stato approvato il presente avviso e n. _____ del 18/04/2025 ad integrazione e reffica della precedente;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa pubblica volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'assunzione di una unità, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, con profilo di **Istruttore di Policy specialista - Ambito di ruolo "comunicazione web e social" - (Area Istruttori)**, da assegnare all'UFFICIO COMUNICAZIONE-STAMPA alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. Posizione di lavoro

Il dipendente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, svolgerà principalmente le seguenti funzioni:

Supporto alla realizzazione di definiti processi ed attività operative relativi a:

- contributo alla definizione della strategia di comunicazione web e social in linea con il piano di comunicazione dell'Ente
- gestione ed aggiornamento del sito web dell'ente e creazione di grafiche, infografiche e video per la comunicazione digitale, anche a supporto della diffusione di eventi on line e campagne di sensibilizzazione
- coordinamento con i media digitali e le testate giornalistiche online
- gestione delle pagine e dei profili ufficiali dell'ente sui social media (quali Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), compresa la moderazione e gestione delle community, le tecniche di gestione di crisi comunicative e la risposta agli utenti, sulla base delle indicazioni ricevute
- gestione delle dirette streaming e webinar per la comunicazione con i cittadini
- monitoraggio della reputazione dell'ente sui motori di ricerca e sui social media
- raccolta e analisi di dati sulle performance del sito e dei social media (analytics, insight, metriche di engagement) finalizzati alla redazione di report periodici sull'andamento delle strategie di comunicazione digitale e alla identificazione di proposte di miglioramento della comunicazione digitale

Il dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al **divieto di effettuare attività gestionale**, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. Requisiti

Per l'ammissione alla procedura comparativa, è richiesto il possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) secondo quanto previsto dall'art. 38 D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall'avviso;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana, oltreché della lingua inglese.

Le disposizioni di cui al presente punto 1) si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

2. avere un'età non inferiore ad anni 18, e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
3. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
4. avere l'idoneità psico- fisica allo svolgimento delle funzioni del posto da ricoprire;
5. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
6. godimento dei diritti civili e politici. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, debbono darne notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
7. possesso della patente cat. B;
8. non essere in rapporto di parentela o affinità sino al 4° grado con il Presidente della Provincia;
9. buona conoscenza almeno della lingua inglese; se di cittadinanza non italiana, dovrà possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
10. buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

11. esperienza - da descrivere dettagliatamente nel curriculum vitae - nella comunicazione aziendale/istituzionale operata attraverso le piattaforme social media.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono permanere sino al momento del perfezionamento dell'affidamento dell'incarico. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti suddetti comporterà l'esclusione dalla procedura.

I titoli di studio previsti dal presente bando conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria, sono considerati validi per l'ammissione se dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. L'equivalenza dovrà essere comprovata entro i termini stabiliti dall'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 nel caso il candidato risultasse collocato in posizione utile nella graduatoria finale.

L'Amministrazione effettuerà la visita finalizzata alla verifica della idoneità fisica all'impiego, al cui esito positivo è condizionata l'assunzione.

3. Domanda e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione possono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale di cui all'art. 35 ter del D.lgs.165/2001 s.m.i, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, a cui possono accedere tutti i candidati, previa registrazione attraverso i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS e compilazione del proprio curriculum vitae.**

Il link per accedere direttamente alla domanda di partecipazione sarà pubblicato anche sul sito istituzionale della Provincia di Parma alla sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso alla pagina dedicata alla presente procedura comparativa.

Si specifica che è onere dei candidati compilare sul portale InPA con la maggior completezza possibile il proprio curriculum vitae, comprensivo di ogni elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza professionale acquisite, in quanto i dati inseriti sul portale InPA al momento della candidatura saranno utilizzati ai fini della valutazione della candidatura stessa per il posto da ricoprire.

L'avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni sul portale inpa.gov.it , sul sito istituzionale della Provincia di Parma e all'Albo pretorio on-line e, **A PENA DI ESCLUSIONE, LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO**

TUTTA LA GIORNATA

DEL _____

Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda attestato dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati. La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i concorrenti, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato/a accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del portale InPA e del sito internet della Provincia di Parma Sezione amministrazione trasparente/ concorsi dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che è onere e responsabilità del candidato/a procedere con la modifica o integrazione della domanda ed inviarla ENTRO I TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande di partecipazione previsto nel presente avviso.

La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale InPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato/a autorizza la Provincia di Parma a rendere pubblici, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet della Provincia di Parma, l'ammissione/esclusione dalla procedura comparativa e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste di cui al presente avviso.

In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato dandone tempestivo avviso.

Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente avviso.

4. Modalità di comparazione

Le candidature pervenute saranno oggetto di istruttoria al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti formali richiesti ed il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda.

Tra i candidati ammessi alla procedura comparativa il Presidente individuerà, secondo proprio *intuitu personae*, il soggetto da assumere previa valutazione dei curricula prodotti ed, eventualmente, anche a seguito di colloquio. I candidati invitati al colloquio

(eventuale) verranno informati mediante e-mail e contatto telefonico da parte della Segreteria del Presidente.

Qualora il candidato prescelto svolga altra attività di lavoro dipendente o subordinato, l'assunzione presso la Provincia di Parma è condizionata alla preventiva verifica di eventuale sussistenza di incompatibilità e conflitti di interessi, anche potenziali, con l'attività di cui al presente avviso.

5. Conferimento e durata dell'incarico

L'incarico conferito dal Presidente con proprio decreto ha natura fiduciaria e non può avere durata superiore a quella del mandato amministrativo ed in ogni caso è risolto di diritto alla data di cessazione del mandato per una qualsiasi causa, anche in caso di anticipata cessazione del mandato del Presidente.

La durata iniziale sarà di 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del mandato presidenziale.

Il contratto individuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte dell'interessato e del Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale.

6. Trattamento economico e normativo

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sarà riconosciuto il trattamento economico fondamentale e normativo stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per l'Area dei funzionari ed elevate qualificazioni, nonché un trattamento economico accessorio complessivo, sostitutivo di quello previsto dallo CCNL, per compensi per il lavoro straordinario, per la performance e per la qualità della prestazione individuale, individuato in un importo di euro **1.000,00** lordi annui.

7. Informazioni generali

La partecipazione comporta per i candidati l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente Avviso e, per quanto altro non espresso, valgono le norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Provincia di Parma garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e di trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs.198/2006 ed s.m.i dell'art.57del D.Lgs.30/03/2001n.165 e s.m.i.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Provinciale che, pertanto, potrà non dare seguito alla assunzione.

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità e attività connesse all'espletamento della presente procedura comparativa, nel rispetto dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento ue 2016/679 - (vedi informativa di seguito al presente Avviso).

Il presente avviso viene pubblicato per almeno **15 giorni** e pubblicizzato:

- All'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- Sul sito Internet www.provincia.parma.it alla sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso.
- Sul portale InPA.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail concorsi@provincia.parma.it.

Parma, _____

IL DIRIGENTE
Dott. Iuri Menozzi

Documento firmato digitalmente,

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

**INFORMAZIONI DA FORNIRE RELATIVAMENTE A DATI PERSONALI RACCOLTI
PRESSO L'INTERESSATO**

(ART 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE nr. 679/2016, entrato in vigore il 24/5/2016, la cui applicazione decorre dal 25 maggio 2018, relativamente alle informazioni raccolte o non raccolte presso l'interessato, gestite dal Servizio Finanziario - Gestione del Personale - Partecipate - Sistemi Informativi- Pari Opportunità- Provveditorato- Economato e relative ai seguenti trattamenti dei dati personali:

Nell'ambito del procedimento denominato "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SPECIALISTA NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, CON FUNZIONI ANCHE DI ADDETTO STAMPA, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" si rendono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati:	PROVINCIA DI PARMA
Responsabile della Protezione dei Dati per quanto di competenza della Provincia di Parma	SISTEMA SUSIO S.r.l. (Codice Fiscale/P.IVA: 05181300962), Via Pontida, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano
Responsabile del Trattamento dei Dati	Il dirigente del Servizio Finanziario - Gestione del Personale - Partecipate - Sistemi Informativi - Pari Opportunità della Provincia di Parma
Finalità	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia
	Espletamento di una procedura comparativa di cui all'art.90 del TUEL
Base giuridica	D.LGS. 165/2001 ss.mm.ii. - DPR 487/97 ss.mm.ii. - GDPR 2016/679-REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.	All'eventuale richiedente l'accesso agli atti ove ne ricorrano i presupposti
periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (barrare con x)	Tempo di conservazione da parte della Provincia: 10 anni.

Solo nel caso in cui i dati non sono raccolti presso l'interessato si rendono le ulteriori informazioni
 (ai senti dell'art. 14 del regolamento UE n. 679/2016)

Categoria di dati trattati	Barrare con una x			
		C	P	G
		X	X	X
	legenda	(Dato comune)	(Dati particolari - sensibili art. 9 rgdp)	(dato persone relativo a condanne penali e reati art. 10 rgdp)

DIRITTI DELL'INTERESSATO ARTICOLI TRATTI DAL REGOLAMENTO EU 2016/679

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, para-

grafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento I

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,

lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, della libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.

3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.

Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.